

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1138)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1965

Autorizzazione della spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto centrale di statistica riceve dallo Stato, in base alla legge istitutiva, un assegno annuo per il suo normale funzionamento, nonché contributi straordinari, disposti di volta in volta con appositi provvedimenti legislativi, per lavori di carattere particolare, quali i censimenti generali, oppure per occasionali esigenze.

Dai rendiconti di gestione è peraltro risultato che l'assegno ordinario di 3.405 milioni circa, concesso per il funzionamento nell'esercizio 1961-62, è stato lievemente inferiore al fabbisogno in dipendenza di aumenti verificatisi nel costo dei vari servizi, in particolare per la stampa delle pubblica-

zioni periodiche dell'Istituto. Si è perciò avuto un disavanzo di amministrazione che, con riferimento alla data del 30 giugno 1962, è stato determinato nella misura di 93 milioni di lire.

Per consentire all'Istituto di assestare la contabilità relativa all'esercizio anzidetto, si rende necessaria la concessione di un contributo straordinario di corrispondente importo ed è stato all'uopo predisposto l'unito disegno di legge.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-1964.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale di statistica da destinare al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62.

**Art. 2.**

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.